



# COMUNE DI USMATE VELATE

## PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Corso Italia n. 22 - 20040 USMATE VELATE  
Tel. 039/6757039  
P.I. 00714670965 - C.F. 01482570155

### AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Ordinanza n. 02/2010

### IL SINDACO

Premesso che il Comune di Usmate Velate effettuerà anche nel 2010, sulle aree pubbliche, gli interventi di lotta contro le zanzare.

Considerato che la "Aedes albopictus" (zanzara tigre) può causare anche problemi di carattere sanitario, per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive.

Rilevato che alcuni fattori ambientali, quali principalmente la presenza di piccoli ristagni d'acqua, sono in grado di favorire l'insediamento della "Aedes albopictus" (zanzara tigre).

Vista la nota prot. H1.2010.0000127 del 05.01.2010 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con oggetto "Misure di lotta per il contenimento delle zanzare e prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da vettori (Chikungunya, Febbre del West Nile, ecc.)".

Dato atto che è opportuno provvedere ad eseguire idonei interventi di disinfestazione anche contro le altre specie di zanzare presenti sul territorio del Comune di Usmate Velate.

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000.

### ORDINA

#### **a tutta la cittadinanza:**

- di non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- di coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne) e di posizionare, nei vasi portafiori e sottovasi, alcuni fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;

#### **a tutti i condomini e ai proprietari di edifici:**

- di ispezionare, pulire e trattare, da aprile ad ottobre ogni 20 gg, con prodotto disinfestante larvicida, le caditoie interne ai tombini presenti in giardini e cortili, nei quali deve essere impedita la formazione di acqua stagnante;
- di procedere periodicamente alla disinfestazione delle aree verdi;
- di effettuare due trattamenti invernali di disinfestazione, a distanza di 20 gg. l'uno dall'altro, in cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere d'ispezione della rete fognaria, eseguibili, in rapporto ai volumi degli ambienti, attraverso l'utilizzo di comuni bombole insetticide spray o avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate;

#### **ai consorzi, alle aziende agricole, e zootecniche e a chiunque detenga animali per l'allevamento:**

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi;

#### **ai responsabili dei cantieri:**

- di avere particolare cura, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee, ed eliminare i ristagni occasionali;
- di procedere autonomamente con disinfestazioni, qualora riscontrata la presenza di zanzare;

#### **a coloro che detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili,**

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- eliminare, o stoccare in luoghi chiusi ove possibile, i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale da aprile ad ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

#### **a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto e i vivai:**

- di procedere ad una disinfestazione adulticida mensile, da aprile ad ottobre, delle aree interessate da dette attività;

#### **a coloro che svolgono attività hobbistica di "ortista":**

- di coprire ermeticamente i contenitori per la raccolta dell'acqua;
- di avere cura nell'evitare la formazione di ristagni d'acqua.

**La sanzione per l'inottemperanza alle presenti norme**, ai sensi del 'Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a norme contenute in regolamenti od ordinanze comunali quando non previste' **è determinata in un minimo di € 51 ad un massimo di € 309.**

**La Polizia Locale di Usmate Velate è incaricata delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.**

Usmate Velate, 22.01.2010

f.to IL SINDACO

Maria Elena Riva